

BILANCIO***Una nuova gestione contabile per le “azioni proprie”***

di Fabio Landuzzi

L'articolo 6, comma 1, D.Lgs. 139/2015, ha modificato sensibilmente gli articoli 2357-ter, 2424 e 2424-bis, cod. civ., apportando così delle **rilevanti novità** alle modalità di **rappresentazione contabile** e di bilancio delle **operazioni su “azioni proprie”** per le società che predispongono il bilancio d'esercizio secondo le norme del codice civile ed i principi contabili italiani. Queste nuove norme si applicano ai **bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1 gennaio 2016**.

Secondo il novellato disposto del comma 3 dell'articolo 2357-ter, cod. civ., il **prezzo pagato** dalla società per **l'acquisto delle azioni proprie** deve essere ora registrato come un **movimento negativo di patrimonio netto**, diversamente da quanto avveniva in precedenza dove invece le azioni erano rilevate nell'attivo immobilizzato del bilancio e veniva iscritta nel patrimonio netto una apposita riserva vincolata. L'attuale bozza in consultazione del **nuovo principio contabile OIC 28** chiarisce infatti che al momento dell'acquisto le azioni proprie sono registrate a **diretta riduzione del patrimonio netto**, tramite l'iscrizione di una **riserva negativa alla voce “AX - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio”** la cui formazione deve essere **“concomitante all'acquisto delle azioni stesse”**. Secondo questo nuovo approccio contabile, quindi, analogamente a quanto già accadeva nei bilanci dei soggetti *las Adopter*, tanto **l'acquisto** quanto **la vendita di azioni proprie** rappresentano rispettivamente **decrementi ed incrementi di patrimonio netto**, senza più **alcun interessamento del conto economico**.

Pertanto, l'acquisto di azioni proprie si risolve con l'iscrizione di una **“Riserva negativa”** per il valore pari al costo di acquisto delle stesse azioni proprie, mentre le **riserve disponibili presenti nel patrimonio netto** rimangono invariate nel loro importo ed anche nella loro formale ed apparente denominazione di bilancio. Tuttavia, secondo la **Massima 145 del Notariato di Milano**, ed anche secondo le prime indicazioni che si possono trarre dal **nuovo Principio contabile OIC 28**, tali **“Riserve utilizzate”** continuano a soffrire del **vincolo di indisponibilità** come avveniva in vigore della norma anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015.

Qualora, in seguito all'acquisto delle azioni proprie, l'assemblea degli azionisti dovesse poi deliberarne **l'annullamento**, il **principio contabile OIC 28** prescrive che la società debba provvedere al **rilascio della “Riserva negativa”**, con la contestuale **riduzione del capitale sociale** per la quota corrispondente al valore nominale dei titoli annullati. Questa operazione ha effetti differenti a seconda che il costo sostenuto per l'acquisto di azioni proprie sia uguale, maggiore o minore del corrispondente valore nominale:

- nel caso di **acquisto avvenuto “alla pari”**, l'annullamento delle azioni proprie

determinerà semplicemente la **riduzione del capitale sociale** ed il rilascio della corrispondente Riserva negativa Azioni proprie, senza **alcun effetto sul patrimonio netto** della società;

- nel caso di **acquisto avvenuto “sopra la pari”**, la differenza fra il prezzo di acquisto ed il valore nominale determinerà un **ulteriore decremento del patrimonio netto** dell’impresa;
- infine, nel caso di **acquisto avvenuto “sotto la pari”**, la differenza fra il prezzo di acquisto ed il valore nominale determinerà un **incremento del patrimonio netto** dell’impresa.

Da questa rappresentazione contabile e bilancistica dell’annullamento delle azioni proprie, se ne ricava **l’assenza di qualsivoglia riflesso sul conto economico** della società, a prescindere dal fatto che l’acquisto originario dei titoli sia avvenuto sopra o sotto la pari.

Anche nel caso in cui in luogo dell’annullamento dei titoli si provveda alla **cessione delle azioni proprie a titolo oneroso**, la rappresentazione contabile indicata nella bozza del nuovo principio contabile OIC 28 **non muta**: pure in questa circostanza, l’eventuale differenza fra il prezzo di vendita delle azioni proprie ed il costo sostenuto per il loro acquisto **non transiterebbe dal conto economico**, bensì verrebbe rilevata come un **incremento (se positiva)** o un **decremento (se negativa)** di un’altra **voce del patrimonio netto**.

Per approfondire i nuovi OIC vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione
**NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC E
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/2015**